



Decreto Legislativo

n.101/2020

d.d. 31.7.2020



Decreto Legislativo n.101/2020 del 31 luglio 2020

*«Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce **norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti**, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.»*

- ◆ 245 articoli
- ◆ 17 titoli e 13 capi
- ◆ 90 fogli in Gazzetta Ufficiale
- ◆ 35 allegati
- ◆ Testo unico articolato e complesso
- ◆ Ogni articolo riporta il riferimento alla direttiva Euratom



Decreto Legislativo n.101/2020 del 31 luglio 2020

- ◆ **TITOLO I: CAMPO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI DI PROTEZIONE DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI**
- ◆ **TITOLO XIII: ESPOSIZIONI MEDICHE**
- ◆ **TITOLO XVI: APPARATO SANZIONATORIO**



Piano di lavoro

- 1) **Titolo I: finalità e principi generali del sistema di protezione dalle radiazioni ionizzanti(art.1)**
- 2) Disamina sentenza Corte di Cassazione sez. III penale n. 36820 dd.14 settembre 2022
- 3) Art.226: clausola di salvezza
- 4) Art.228: estinzione del reato
- 5) Art.162 bis c.p. : oblazione nelle contravvenzioni punite con pena alternativa



Art.1- Finalità e principi del sistema di radioprotezione

1. Il presente decreto stabilisce norme di sicurezza al fine di proteggere le persone dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, e disciplina:

- a) la protezione sanitaria delle persone soggette a qualsiasi tipo di esposizione alle radiazioni ionizzanti;
- b) il mantenimento e la promozione del continuo miglioramento della sicurezza nucleare degli impianti nucleari civili;
- c) la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi;
- d) la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito e materie radioattive.

2. Le disposizioni del presente decreto fissano i requisiti e i regimi di controllo relativi alle diverse situazioni di esposizione.

3. Il sistema di radioprotezione si basa sui principi di giustificazione, ottimizzazione e limitazione delle dosi.



6

Art.1- Finalità e principi del sistema di radioprotezione

4. In attuazione dei principi di cui al comma 3:

a) gli atti giuridici che consentono lo svolgimento di una pratica garantiscono che **il beneficio per i singoli individui o per la collettività sia prevalente rispetto al detrimento sanitario che essa potrebbe causare**. Le determinazioni che introducono o modificano una via di esposizione e le determinazioni per le situazioni di esposizione esistenti e di emergenza devono apportare più benefici che svantaggi;

b) **la radioprotezione** di individui soggetti a esposizione professionale e del pubblico è **ottimizzata allo scopo di mantenere al minimo ragionevolmente ottenibile le dosi individuali, la probabilità dell'esposizione e il numero di individui esposti, tenendo conto dello stato delle conoscenze tecniche e dei fattori economici e sociali**. L'ottimizzazione della protezione di individui soggetti a esposizione medica è riferita all'entità delle singole dosi, compatibilmente con il fine medico dell'esposizione. [...];

Art.157

Giustificazione

Art.158

Ottimizzazione



7

Art.1- Finalità e principi del sistema di radioprotezione

c) nelle situazioni di esposizione pianificata, la somma delle dosi cui è esposto un individuo non può superare i limiti fissati per l'esposizione professionale o del pubblico. **Le esposizioni mediche non sono soggette a limitazioni delle dosi.**

◇ La definizione di esposizioni mediche si trova nell'art.7 n.47, secondo il quale *«per esposizione medica si intende l'esposizione di pazienti o individui asintomatici quale parte integrante di procedure mediche diagnostiche o terapeutiche a loro stessi rivolte, e intesa a produrre un beneficio alla loro salute, oltre che l'esposizione di assistenti e accompagnatori, nonché di volontari nel contesto di attività di ricerca medica o biomedica»*

Art.148

Limitazione
delle dosi



Piano di lavoro

- 1) ~~Titolo I: finalità e principi generali del sistema di protezione dalle radiazioni ionizzanti(artt.1-2)~~
- 2) **Caso esaminato: sentenza Tribunale di Palermo dd. 3.1.2021 e successiva Corte di Cassazione sez. III penale n. 36820 del 14 settembre 2022**
- 3) Art.226: clausola di salvezza
- 4) art.228: estinzione del reato
- 5) Art.162 bis c.p. : oblazione nelle contravvenzioni punite con pena alternativa



Caso esaminato

- ◇ Cronologia normativa e processuale
- ◇ Il fatto
- ◇ La sentenza di primo grado
- ◇ La difesa in Cassazione
- ◇ La sentenza della Cassazione
- ◇ La continuità normativa



Cronologia normativa e processuale

- ◆ **22.7.2000**: entra in vigore il d.lgs. 187/2000 (attuazione della direttiva 97/43/EURATOM in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche) con pene pecuniarie espresse in lire;
- ◆ **10.12.2015**: accertamento dei Carabinieri
- ◆ **16.1.2016**: consumazione del reato;
- ◆ **27.8.2020**: entra in vigore il d.lgs. 101/2020, che abroga il d.lgs. 187/2000;
- ◆ **3.11.2021**: pronuncia sentenza di condanna del tribunale di Palermo;
- ◆ **14.9.2022**: pronuncia sentenza della Corte di Cassazione



La contestazione

- ◇ Reato p. e p. **dall'art.14, co.1 del d.lgs 187/2000** perché **esponeva numerosi pazienti** a radiazioni ionizzanti con apparecchiatura «Cone Bean» **senza giustificarne il ricorso, dunque senza documentare esigenze diagnostiche e senza valutare i potenziali vantaggi diagnostici o terapeutici.**

In Palermo, il 16.1.2016



Il fatto

In data 10.12.2015 alcuni militari della stazione dei Carabinieri di Palermo effettuavano controllo presso lo studio medico odontoiatrico del dott. ed accertavano che su un totale di 25 pazienti sottoposti a radiazioni ionizzanti tramite ortopantomografo, 12 di loro, pur essendo stati sottoposti all'esame, non avevano poi effettuato alcun trattamento odontoiatrico. La restante parte dei pazienti si era sottoposta a talune prestazioni ma non contestualmente alla sottoposizione alle radiazioni ionizzanti.

In esito a quanto accertato **veniva contestata all'odontoiatra la violazione dell'art.14, co.1 del d.lgs 187/2000** *(la violazione degli obblighi di cui all'art.3 in tema di giustificazione e ottimizzazione [...] è punita con l'arresto fino a 3 mesi o con l'ammenda da lire 5.000.000 a lire 20.000.000)*



La sentenza di primo grado

Il tribunale di Palermo ha ritenuto che l'odontoiatra avesse esposto numerosi pazienti a radiazioni ionizzanti con apparecchiature «Cone beam» senza giustificarne il ricorso, senza documentare esigenze diagnostiche e senza valutare potenziali vantaggi diagnostici e terapeutici.

Mancherebbero infatti le tre caratteristiche dell'attività complementare:

- ◆ Contestualità
- ◆ Integrazione
- ◆ Non dilazionabilità

P.Q.M. il Tribunale di Palermo dichiarava l'imputato colpevole del reato a lui ascritto e lo condannava alla pena di euro 3.000 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali, pena sospesa.



La difesa in Cassazione

Sostiene che il giudice non avrebbe preso in esame quanto dichiarato dall'imputato nell'esame reso il 10.9.2020 nel corso del quale egli aveva spiegato le ragioni poste a fondamento dell'utilizzo dell'apparecchiatura diagnostica in questione e le circostanze per le quali il suo uso era da ritenersi **contestuale, integrato e non dilazionabile**.



La sentenza della Cassazione

- ◆ La III° sezione penale della Corte di Cassazione ha ritenuto, nel prendere in esame la vicenda, corretta la sentenza pronunciata dal tribunale di Palermo e *«integrata la fattispecie contestata all'odontoiatra , il quale ha sottoposto i propri pazienti alle radiazioni ionizzanti in assenza dei requisiti espressamente richiesti dalla normativa di riferimento, atteso che pur potendo in astratto riconoscersi la sussistenza del requisito della **integrazione** dell'attività radio diagnostica complementare svolta, nel caso di specie difettavano sicuramente i requisiti della **contestualità** e della **indilazionabilità**, come dimostrato dalla circostanza che su 25 pazienti, 12 di essi, pur essendo stati sottoposti all'esame, non avevano poi effettuato alcun trattamento odontoiatrico»*



L'attività complementare e le sue caratteristiche

- ◆ **L'attività può dirsi complementare se consiste in un ausilio diretto** all'odontoiatra per lo svolgimento di specifici interventi di carattere strumentale propri della disciplina, rispetto all'espletamento della procedura specialistica(art.7, n.8 d.lgs 101/2020)
- ◆ **CONTESTUALITA' (temporale e funzionale)**
- ◆ **INTEGRAZIONE (rapporto fra le due pratiche)**
- ◆ **INDILAZIONABILITA' (non dilazionabile in tempi successivi rispetto all'esigenza di costituire un ausilio diretto e immediato al medico specialista o all'odontoiatra in vista dell'intervento)**



La continuità normativa

◇ art.14 co.1 d.lgs. 187/2000

« La violazione degli obblighi di cui all'articolo 3, in tema di giustificazione [...] è punita con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire 5.000.000 a lire 20.000.000»

Art.3 co.1 **«è vietata l'esposizione non giustificata»**

◇ art.213 co.1 d.lgs. 101/2020

«La violazione del divieto di cui all'articolo 157, co. 1 [...] è punita con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da euro 20.000,00 ad euro 60.000,00.»

Art.157 co.1 **«è vietata l'esposizione non giustificata»**



Piano di lavoro

- ~~1) Titolo I: campo di applicazione e principi generali di protezione dalle radiazioni ionizzanti(artt.1-2)~~
- ~~2) Disamina sentenza 2022 Corte di Cassazione sez. III penale n. 36820 del 14 settembre 2022~~
- 3) Art.226: clausola di salvezza**
- 4) Art.228: estinzione del reato**
- 5) Art.162 bis c.p. : oblazione nelle contravvenzioni punite con pena alternativa**



Art.226- Clausola di salvezza



1. Le sanzioni penali di cui agli articoli da 205 a 214 si applicano **solo se i medesimi fatti non sono già puniti come reati da altre disposizioni.**
2. Le sanzioni amministrative di cui agli articoli da 215 a 224 si applicano solo se i medesimi fatti non sono già puniti più gravemente da altre disposizioni.



Art. 228- Estinzione del reato

1. Le contravvenzioni punite con la pena dell'ammenda, anche se alternativa a quella dell'arresto, possono essere estinte se la consumazione è dipesa da eventi inerenti a un contesto produttivo, organizzativo, commerciale o comunque di lavoro che possono essere neutralizzati o rimossi e se dal fatto non è derivato un danno.



Art. 162 bis c.p.- Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative

1. Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, il contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, **una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda** stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa oltre le spese del procedimento.

6. **Il pagamento delle somme** indicate nella prima parte del presente articolo **estingue il reato.**

